

Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato

Sommario

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Oggetto	2
Art. 3 – Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	2
Art. 4 – Legittimazione soggettiva	2
Art. 5 – Istanza di accesso.....	3
Art. 6 – Responsabili del procedimento	3
Art. 7 – Soggetti controinteressati	3
Art. 8 – Termini del procedimento	3
Art. 9 – Eccezioni assolute all’accesso generalizzato	4
Art. 10 – Eccezioni relative all’accesso generalizzato.....	4
Art. 11 – Richiesta di riesame	5
Art. 12 – Motivazione del diniego all’accesso	5
Art. 13 – Impugnazioni	5
Art. 15 – Registrazione richieste.....	5

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- “decreto trasparenza” il D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- “**accesso civico**” (o **accesso civico “semplice”**) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- “**accesso generalizzato**” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.

Art. 2 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Fondazione abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Art. 3 – Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, l’obbligo previsto dal decreto stesso di pubblicare documenti, informazioni, o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Art. 4 – Legittimazione soggettiva

L’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano, o residente nel territorio dello Stato.

L’istanza di accesso, contenente le generalità del richiedente con i relativi recapiti, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni la Fondazione dispone.

Art. 5 – Istanza di accesso

L'istanza può essere trasmessa a mezzo posta elettronica, ordinaria o via fax in alternativa:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'ufficio indicato nella "Sezione trasparenza" del sito web istituzionale.

Art. 6 – Responsabili del procedimento

La Fondazione garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

L'istanza di accesso sarà ricevuta dall'Ufficio relazioni con il pubblico che avrà cura di trasmetterla tempestivamente al Responsabile della Trasparenza, controllando ed assicurando la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

Se il documento, l'informazione, o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione nel rispetto della normativa vigente, l'ufficio comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 7 – Soggetti controinteressati

L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

- protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i.;
- libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;
- interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne alla Fondazione (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, dipendenti, componenti di altri organismi).

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Fondazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico c.d. "semplice", cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 8 – Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la Fondazione è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la Fondazione deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso, con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Art. 9 – Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, Legge 241/1990.

Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia al paragrafo 6 delle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate (Cfr. Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).

Art. 10 – Eccezioni relative all'accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La Fondazione è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio.

Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati, o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, l'oscuramento di alcuni dati.

Art. 11 – Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto e indicato al precedente art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato, o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, viene consultato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 12 – Motivazione del diniego all'accesso

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 13 – Impugnazioni

Avverso la decisione dell'ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del soggetto espressamente indicato, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

Art. 15 – Registrazione richieste

La Fondazione cura la registrazione delle richieste pervenute ai sensi del presente Regolamento.